L'«ALGO-LIBERTÀ»: I PRODROMI DEL «DIRITTO ALL'INNOVAZIONE»*

di Alessandro Sterpa**

Sommario. 1. Lunghezza e profondità delle innovazioni sulla relazione potere-libertà. – 2. L'«algo-libertà» come espansione della sfera dei diritti. – 3. Ripensare la forma di Stato attraverso il «diritto all'innovazione».

1. Lunghezza e profondità delle innovazioni sulla relazione potere-libertà. Immergere il diritto nella evoluzione tecnologica è opera davvero complessa per molte ragioni. Prima di tutto, perché quando lo riporti fuori devi farei conti con il fatto che è cambiata del tutto l'idea che ne avevi. È cambiato anche perché ne sono meglio individuati i tratti di debolezza, proprio come Achille e quel tallone che Teti non riuscì ad immergere nello Stige, senza però che nel frattempo ne sia uscito un semi-dio; anzi. I limiti dell'ordine giuridico si fanno più evidenti.

In seconda istanza, così facendo, per il giurista si apre una questione del tutto nuova rispetto al tradizionale perimetro di ricerca: deve comprendere in cosa lo sta immergendo sapendo che gli studiosi delle innovazioni tecnologiche non solo adottano metodi diversi, ma si occupano di una materia – l'evoluzione tecnologica – che sconfina in altre sino a penetrare nella filosofia dell'evoluzione umana e delle sue forme sociali.

Conviene, allora, che il giurista si doti di una serie di punti di riferimento - il più aperti possibile - rigettando ogni ricostruzione dell'evoluzione tecnica e quindi umana[1] di tipo storicistico ossia segnata, come alcuni sostengono, da leggi generali e tendenze che incorniciano i cambiamenti nell'ambito di più ampi disegni, spesso ideali. Preferiamo immergere il diritto nell'idea di una evoluzione della tecnologia che sia al tempo stesso frammentata e mutevole, incapace di disegnare da sola un indirizzo assiologico del cambiamento che, invece, resta il compito della scelta umana. Decidere se il fiume finisca nel mare, nella diga o contro un insediamento umano è una scelta politica e giuridica che non può prescindere da cosa sia ingrossato il corso d'acqua.

In questo senso, la storia delle innovazioni scientifiche impiega un criterio ordinatore di particolare rilevanza per il nostro campo di indagine, si tratta del concetto di ciclo; esso si riferisce ad una novità che entra – modificandole – nelle dinamiche sociali, si trasforma essa stessa e si assesta con un certo impatto sulla esistenza umana fino, in alcuni casi, ad essere superata da nuovi strumenti o a perdurare nel tempo con caratteri più o meno stabili. I cicli possono essere di lunghezza cronologica e di incidenza variabili ovviamente, quel che conta è che ogni punto del ciclo rappresenta un momento storico nel quale vi è un angolo di visuale diverso sulla innovazione che compie il percorso. Una foto unica ad ogni scatto come pretende la ricostruzione «aperta» ed evoluzionistica a cui giungono Popper e Lorenz da strade diverse: niente storicismo e leggi universali, piuttosto molta faticosa osservazione della

* *Sottoposto a referaggio.*

** Professore Associato di Diritto costituzionale e pubblico – Università degli Studi della Tuscia.

[1] Del fatto che la tecnica sia coessenziale all'evoluzione umana ed espressione stessa dell'uomo da ultimo Leone XIV in *Magnifica humanitas*, 2026.

(o meglio delle) realtà, in una ricerca che, semplicemente, non ha fine[2].
L'uomo è come oggi si presenta sul palcoscenico del mondo in ragione della rivoluzione culturale ossia della sua capacità di astrazione[3], ma soprattutto grazie a ciò che questa capacità ha permesso; *in primis* la scoperta del fuoco e il suo controllo, vera prima tecnologia che ha impattato in modo radicale sull'evoluzione umana. La potenza di questo impatto è descritta da Daran Acemoglu e Simon Johnson con l'immagine degli scavi archeologici all'interno di una grotta: negli strati più bassi, quelli più risalenti, si trovano le ossa umane frantumate segno del fatto che fossimo cibo per molti animali e in particolare per quelli che nella grotta vivevano. Scavando gli strati più recenti invece apparivano i resti ossei di animali bruciati segno che, grazie al fuoco, gli ominidi erano riusciti a ribaltare la piramide alimentare; insomma, erano riusciti ad invertire i ruoli naturali grazie all'impiego della tecnica[4]. Lo racconta in termini romanzati ma straordinariamente efficaci Roy Lewis nel suo *Il più grande uomo scimmia del pleistocene*[5]: l'uomo che intraprese l'azione di gestire il fuoco decise di assumere un rischio, pagando anche il prezzo di errori fino al successo che, fu, a qual punto, prima un vantaggio competitivo per una parte e poi un vantaggio per l'intera umanità.

L'intelligenza artificiale appare nei suoi impatti molto simile alla gestione del fuoco per una serie di ragioni. In primo luogo, perché saranno necessari molti anni per effettuare un bilancio consuntivo dei suoi effetti sociali, politici e giuridici. Oggi siamo solo all'inizio di un fenomeno nuovo e di un ciclo quindi anche queste riflessioni sono condizionate dal grado di sviluppo e diffusione, oltre che di impiego pratico e di diverso approccio politico-normativo.
In seconda battuta, è simile nella misura in cui la profondità dell'innovazione è assolutamente evidente: stanno cambiando le nostre modalità di impiego dei sensi, della mente e del nostro corpo proprio come accaduto con il fuoco, aprendo così lo scenario a nuove formule di azione individuale e sociale proprio come allora quando imparammo a distruggere e a costruire con il fuoco, a definire strumenti nuovi e a mutare finanche l'organizzazione della vita relazionale oltre che l'attività di nutrizione e di occupazione, gestione e difesa degli spazi.
Terzo e decisivo aspetto: a decidere della nuova tecnologia e del suo impiego sarà, dal punto di vista regolatorio, la modalità di composizione del *mix* tra decisione pubblica e decisione autonoma dell'individuo. Se fosse esistito lo Stato quando l'uomo ha scoperto il fuoco, sarebbe andata nello stesso modo che abbiamo richiamato? Probabilmente, la pretesa di proteggere l'individuo dai rischi dell'impiego del fuoco avrebbe condizionato l'evoluzione dell'apporto della nuova tecnologia alla vita individuale e sociale. Probabilmente sarebbe andata in modo diverso.
Cosa vediamo da questo punto di osservazione sebbene già domani potrebbe risultare obsoleto? Sintetizzando, possiamo notare che la dimensione corporea dell'uomo è stata di gran lunga stressata dalla tecnologia e, in particolare, lo è il cervello umano che si trova davanti ad una quantità di elementi, dati e stimoli da gestire che – per come è progettato – non riesce a processare come faceva prima; in precedenza, infatti, accedevamo ai dati e alle relazioni attraverso una certa prossimità fisica che ne permetteva innanzitutto una limitazione quantitativa anche in ragione delle strutture delle nostre comunità.
Oggi invece viviamo in un perenne *overbooking* informativo in ragione della fine dei limiti a produrre e ad accedere a dati grazie al digitale che ha fatto saltare tutti i contenimenti materiali tipici del mondo analogico; limiti, questi, che consentivano un governo dei dati sociali da

[2] Si rinvia al volume, come prefazione di Dario Antiseri, K. R. Popper, K. Lorenz, *Il futuro è aperto*, Milano, 1989, ma anche a K. Popper, *Verso una teoria evoluzionistica della conoscenza*, Roma, 1994. Sempre a cura di D. Antiseri è il volume di K. Popper, *La ricerca non ha fine*, Roma, 2002.
[3] Come ben descritta da Y. Harari in *Sapiens. Da animali a dèi.*, Milano, 2017.
[4] *Potere e progresso. La nostra lotta millenaria per la tecnologia e la prosperità*, Milano, 2023, 40 ss.
[5] Così tradotto in Italia per i tipi di Adelphi.

parte dei media tradizionali[6]. Da qui la grande capacità, messa in evidenza da molti, degli algoritmi e di chi li governa di potersi atteggiare a nuovi mediatori visto che, nel mare delle informazioni, il nostro cervello si adagia sulle proposte di semplificazione (si pensi alle azioni predittive o confermative, alle bolle e ai suggerimenti) e impiega ogni scorciatoia artificiale come una droga che lo affascina: non a caso si è parlato di un «fascino erotico dell'algoritmo» di fronte a così tanti dati[7]. Un potere privato che profila[8] e incide sull'identità umana[9] che si erge sopra l'individuo ma anche sopra gli stati.

A sua volta, il potere pubblico è stato subito visto – accanto alle grandi aziende – come un pericoloso alleato della tecnologia contro l'uomo nella misura in cui avrebbe potuto accedere a molti dati e controllare le persone, con quel capitalismo della sorveglianza che le esperienze delle autocrazie (di cui la Cina rappresenta il modello più sperimentato) ci stanno mostrando. Gli studiosi, soprattutto i giuristi, si sono concentrati su questo potenziale effetto di controllo che la tecnologia può garantire sugli individui, memori della funzione più importante che il costituzionalismo è stato chiamato a svolgere ossia dividere il potere e garantire i diritti, come è ricordato anche dalla Dichiarazione del 26 agosto 1798 all'art. 16, secondo il quale – per l'appunto – «ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione». Ma vale anche nello stesso senso la Dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776 con il diritto alla libertà e alla felicità intesa come autodeterminazione nella dignità umana.

Ma il rapporto tra la tecnologia e il diritto non si può ridurre a questo; non è tutto qui. Esiste un altro modo di approcciare alle nuove tecnologie nella dialettica tra potere pubblico e individuo e lo si può cogliere solamente se si guarda al tema dalla prospettiva della libertà umana e non da quella del potere pubblico. Dobbiamo chiederci: cosa può fare di più e meglio l'essere umano grazie alle nuove tecnologie? Può essere la tecnologia uno strumento di ampliamento soggettivo e oggettivo dei diritti? Per usare le parole, da ultimo, di Leone XIV, quale indirizzo pro-umano può avere?

2. L'«algo-libertà» come espansione della sfera dei diritti. La risposta l'ha fornita la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull'impossibilità per un elettore di sottoscrivere la presentazione di una lista per le elezioni della Regione Lazio nel 2023. Con la pronuncia n. 3/2025, il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 9, terzo comma, l. n. 108/1968 *Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale* e 2, comma 6, d.lgs. n. 82/2005 recante il *Codice dell'amministrazione digitale*. La ragione è nel fatto che queste norme non prevedono per l'elettore – che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare – «la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi».

La decisione si sviluppa lungo un ragionamento che osserva la tecnologia digitale proprio dal lato dei diritti; la normativa, secondo la pronuncia, contrasta con il «principio personalista

[6] Cfr. A. Sterpa, *La libertà di comunicazione digitale. Il potere e il costituzionalismo* in M. E. Bucalo, M. Caporale, A. Sterpa (a cura di), *Diritto pubblico di internet*, Napoli, 2024, 15 e ss.

[7] Cfr. A. Sterpa, *L'ordine giuridico dell'algoritmo: un nuovo ordinamento giuridico* in A. Sterpa (a cura di), *L'ordine giuridico dell'algoritmo*, Napoli, 2024, 9-31; A. Sterpa, I. de Vivo, C. Capasso, *L'ordine giuridico dell'algoritmo: la funzione regolatrice del diritto e la funzione ordinatrice dell'algoritmo*, in *Nuovi autoritarismi e democrazie. Diritto, istituzioni, società*, n. 2, 2023, 120-155.

[8] A. Gatti, *Profilazione e diritti fondamentali: modelli a confronto: Europa, Usa, America Latina*, Napoli, 2025.

[9] Oltre le notazioni nell'opera citata di A. Gatti, cfr. S. Tiribelli, *Identità personale e algoritmi*, Roma, 2023. Si veda anche A. Sterpa, *La difesa della democrazia dalle minacce ibride*, Napoli, 2025.

(art. 2 Cost.), che impone di rilevare che la dignità umana è compromessa ogni volta in cui è lo stesso ordinamento giuridico che trasforma, in forza di un suo divieto o di una sua previsione, in inabile e bisognosa di assistenza una persona che, invece, sarebbe in grado, con propri mezzi, di provvedere a compiere una determinata attività».

Possiamo organizzare i benefici dell'applicazione delle nuove tecnologie in categorie al solo fine di fornire un quadro che ne faciliti il riconoscimento nelle molteplici sedi in cui sono rintracciabili.

La prima categoria riguarda l'accesso ai diritti e, come nel caso trattato dalla citata sentenza della Corte costituzionale, attiene a tutti quei casi in cui il diritto esiste nella sua forma potremmo dire analogica, ma risulterebbe esercitabile da un numero più ampio di soggetti in senso effettivo grazie alla tecnologia. Oltre alla vicenda esaminata, si pensi ad ogni qualvolta la tecnologia sia in grado di abbattere limiti all'esercizio dei diritti sia civili che sociali: istruzione (*e-learning*), salute (telemedicina), telelavoro e così via. Certo, occorre valutare l'impatto delle tecnologie sulla qualità delle prestazioni erogate, ma in ogni caso si tratta di elementi ovvi che sono fattibili rispetto al quadro normativo in essere.

Facile immaginare come l'impiego della tecnologia possa aiutare anche l'esercizio di altri diritti, primo tra tutti in ragione della digitalizzazione delle informazioni in possesso della PA: per il diritto di accesso attraverso la digitalizzazione dei documenti[10], certo, ma senza dimenticare i vantaggi rispetto al dovere di contribuire alle entrate fiscali pubbliche piuttosto che per le decisioni amministrative più in generale e per quelle giurisdizionali. Dal punto di vista dell'azione del potere pubblico, la tecnologia digitale potrebbe essere uno strumento di potente – laddove possibile – standardizzazione delle decisioni pubbliche che può rendere più forte lo stato di diritto inteso come «prevedibilità» dell'applicazione delle norme.

Un secondo tipo di vantaggi di cui potrebbero beneficiare gli individui sul piano dei diritti dipende dall'impiego da parte di soggetti privati di natura economica delle nuove tecnologie: si pensi all'industria farmaceutica per la definizione dei vaccini o di nuovi medicinali o, ancora, allo sviluppo di presidi medici e macchinari utili agli interventi; o, ancora, si pensi alla logistica e ai trasporti con il conseguente aumento degli strumenti di controllo e verifica della sicurezza intesa come *safety*.

Vi è però un tema: chi decide se si può accedere o meno all'impiego della tecnologia? Quale è il confine tra regolazione pubblica dell'impiego (proibizioni e limiti) e autonoma scelta da parte del soggetto (pubblico e privato) che ritiene di ottenere un beneficio in termini di espansione della propria sfera giuridica? Le questioni interrogano il rapporto tra libertà e autonomia della persona (fisica e giuridica) e potere pubblico ossia, per i costituzionalisti, la questione della forma di stato.

3. Ripensare la forma di Stato attraverso il «diritto all'innovazione». Con il concetto di «forma di stato» intendiamo il rapporto tra libertà e autorità o, se si vuole, tra il soggetto che è sottoposto alle regole pubbliche e chi quelle regole pone. Nella nostra forma di stato liberale e democratica, quel rapporto è definito dall'impianto costituzionale dello stato di diritto (meglio reso dall'espressione *rule of law*) in base al quale, nel cercare di costruire una tendenziale prevedibilità delle conseguenze delle azioni umane – i diritti tra loro si bilanciano per garantire che non esista uno di essi come «tiranno». Nel bilanciamento, si tiene conto dell'impianto assiologico e valoriale della nostra Costituzione in modo che non sia frustrato

[10] Cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2 aprile 2020 nella quale si legge «E proprio nella distanza che intercorre tra bisogno di conoscenza e desiderio di conoscenza sta del resto il tratto distintivo che, al di là di ulteriori aspetti, connota l'accesso documentale rispetto a quello civico generalizzato, nel quale la conoscenza si atteggia quale diritto fondamentale (c.d. *right to know*), in sé, che è premessa autonoma e fondamentale per l'esercizio di qualsivoglia altro diritto».

il principio personalista, ben descritto dalla Corte costituzionale nella citata sentenza, ma che compare più volte nella giurisprudenza del Giudice delle leggi.
Secondo l'art. 2 della Costituzione, «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». In esso convivono il principio personalistico, quello pluralistico e quello solidaristico[11]. L'indeterminatezza del testo ha spinto la dottrina verso interpretazioni non sempre conformi tra loro, una delle quali, in particolare, ha inteso il binomio «inviolabile» e «riconoscimento» ad un patrimonio di valori e posizioni giuridiche soggettive preesistente allo Stato stesso o, comunque, una «clausola aperta» ad altri valori e altre libertà che possano emergere[12].
Per il principio personalista, quindi, l'individuo è un valore in sé per la comunità e per l'ordinamento giudico, ma anche con una evidenza relazionale per cui, nella sua versione «sociale», essa attiene alla «pari dignità sociale» prevista dall'art. 3 della Costituzione quale protezione del valore della persona nei rapporti umani regolati dal diritto. Vi è quindi, in Costituzione, una abbondanza dei riferimenti alla dignità[13], come limite all'iniziativa economica[14], piuttosto che ai fini della quantificazione della retribuzione del lavoro[15]. Nonostante la propensione, che il testo costituzionale ha comportato, a declinare la dignità umana in termini di diritti sociali che previssero l'individuo delle condizioni di bisogno incompatibili – appunto – con la propria dignità, la giurisprudenza costituzionale l'ha declinata anche in termini di libertà individuale di scelta, di coscienza e di pensiero: «la sfera intima della coscienza individuale deve esser considerata come il riflesso giuridico più profondo dell'idea universale della dignità della persona umana che circonda quei diritti, riflesso giuridico che, nelle sue determinazioni conformi a quell'idea essenziale, esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana» (sent. n. 467 del 1991).
La dignità umana, quindi, costituisce un principio fondamentale nella misura in cui consente di liberare il singolo da tutte le condizioni che non gli consentano di esprimere la propria personalità, le proprie inclinazioni e le proprie capacità[16], tanto da trovare collocazione non solo nell'art. 2 della Costituzione (laddove si parla di personalità[17]), ma anche nelle previsioni

[11] Cfr. B. Caravita, *Articolo 2*, in V. Crisafulli, L. Paladin (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione italiana*, Padova, 1990, 9 e la *dottrina* ivi richiamata.
[12] C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, cit., 1038.; come ricorda B. Caravita, ult. op. cit. altri Autori l'hanno ricondotta alla costituzione materiale piuttosto che ai principi e agli orientamenti di fondo dell'ordinamento giuridico. Cfr. anche F. Modugno, *I "nuovi diritti" nella giurisprudenza costituzionale*, cit., secondo il quale la libertà come valore comporta che «l'*art. 2* come generale statuizione sul riconoscimento-garanzia dei diritti inviolabili, oltre e indipendentemente dalle specifiche e puntuali previsioni costituzionali dei diritti, può significare in fondo proprio questo: che la libertà come valore non può essere circoscritta a previsioni determinate e specifiche delle esplicazioni e direzioni in cui esso si realizza» (8).
[13] Da ultimo insiste su diversi sensi di «dignità» in rapporto con l'IA Papa Leone XIV nell'Enciclica citata.
[14] L'iniziativa economia privata, secondo l'art. 41 Cost., «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».
[15] Ai sensi dell'art. 36, co. 1, Cost., «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa».
[16] Molteplici, in questo senso, i riferimenti in materia di disciplina di pene detentive e di istituzioni carcerarie, incentrata sul «recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo» (sentenza n. 158/2001; nello stesso senso, si è espressa la sentenza n. 341/2006).
[17] «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

costituzionali di cui all'art. 4, comma 2, della Costituzione allorché, oltre a riconoscere il diritto al lavoro, esplicita il dovere di tutti di «svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società».

A questo punto si evidenzia il grande bivio che incontriamo nel rapporto tra IA e forma di stato: da un lato la via di riflessione che si concentra sul ruolo del potere pubblico come principale soggetto sul quale appostare le esigenze di uno sviluppo dell'IA controllato al fine del rispetto dei principi e dei valori costituzionali, dall'altra la strada che passa per. una valorizzazione del ruolo dell'individuo come soggetto in grado di scegliere attraverso la propria autonomia quale ruolo fornire nella sua esistenza all'IA.

Ovviamente non è un bivio che consente di scegliere tra due strade alternative, quanto piuttosto di decidere quale contributo può arrivare da ciascuno dei due approcci che, presi singolarmente, appaiono entrambi inefficaci. Lo Stato non è in grado di "catturare" il fenomeno tecnologico imponendo regole davvero efficaci, come dimostrano i tentativi di regolazione peraltro sottoposti a repentini cambiamenti dell'oggetto da normare. La dimensione sovranazionale, pur maggiormente in grado di incidere, deve comunque operare in un contesto di equilibri globali. L'individuo, da parte sua, è in molti casi condizionato dall'IA anche nella sua sfera cognitiva e, senza un adeguato approccio critico e culturale, ne può ben essere «catturato». In questo contesto, la soluzione appare l'impiego di strumenti statuali ed europei di regolazione, certamente, ma anche la fiducia in un individuo in grado di decidere nel libero mercato della tecnologia cosa sia meglio per lui, superando in certi frangenti anche il dogma della indisponibilità di alcuni diritti.

Questo doppio binario è già evidente nell'ambito della «guerra cognitiva» dove, per l'appunto, la difesa dalle *fake news* e dalle narrazioni condizionanti è effettuata sia con strumenti regolatori che attraverso l'azione selettiva dell'individuo[18].

Prevedere la configurazione di un diritto all'innovazione, come per primo ha evidenziato Giovanni Guzzetta, non significa imporlo come un diritto tiranno ma sottoporlo al bilanciamento con gli altri diritti[19].

A chi spetta questo bilanciamento? Ovviamente ai soggetti legittimati eletti dal popolo per adottare le norme a livello nazionale ed europeo, senza dimenticare il ruolo che avrà necessariamente la giurisprudenza italiana e comunitaria.

Quello che conta, a nostro parere, è che il sentiero della centralità dell'individuo non sia scambiato per una negazione del ruolo del potere pubblico quanto, piuttosto, l'approccio che può evitare di cogliere tutte quelle occasioni che si potrebbero permettere di rintracciare nella tecnologia una nuova forma di ampliamento della libertà umana. In questi anni, infatti, si è persa da più parti la prospettiva dell'autonomia personale mentre è accresciuta l'idea della ineluttabilità della presenza di una norma di diritto pubblico. Ogni problema che sorge è sempre più visto come uno spunto di regolazione e non come uno spunto per l'autonomia privata. L'idea sottesa a questo approccio è che l'ordine abbia una progettualità eteronoma rispetto all'individuo, mentre l'individualismo metodologico ci insegna che occorre muovere dall'individuo per costruire un ordine «senza piano» che è molto più efficiente[20].

Abstract. Lo sviluppo tecnologico ha sempre caratterizzato il rapporto tra libertà individuali

[18] Sia concesso rinviare a A. Sterpa, *La Costituzione e la "nuova guerra": Stato e individuo nella guerra cognitiva* in *Federalismi.it*, 14, 2026, 229 ss.

[19] G. Guzzetta, *Il diritto costituzionale di fronte all'IA* in S. Preziosi (a cura di) *Intelligenza artificiale e responsabilità umana*, Roma, 2026, 67 ss. Cfr. anche il rapporto della Fondazione Luigi Einaudi del febbraio 2025.

[20] L. Infantino, *L'ordine senza piano*, Roma, 2008; M. Friedman, *There's No Such Thing As a Free Lunch*, 1975 (*Non esistono pasti gratis*, Macerata, 2025).

e potere pubblico. Il contributo propone di evidenziare le potenzialità dell'applicazione della tecnologia e dell'IA nell'espansione dei diritti soggettivi, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. A tal fine, con il termine «algo-libertà» si intende questa nuova dimensione dei diritti fino a poter individuare un diritto all'impiego delle nuove tecnologie come un vero e proprio «diritto all'innovazione» come appare anche dalla sentenza n. 3/2025 della Corte costituzionale.

Abstract. Technological development has always shaped the relationship between individual freedoms and public authority. This paper highlights the potential of applying technology and AI to the expansion of subjective rights, considering both their subjective and objective dimensions. To this end, the term «algo-liberty» is used to denote this new dimension of rights, extending to the identification of a right to utilize new technologies that constitutes a new «right to innovation» as reflected in Judgment No. 3 of 2025 by the Constitutional Court.

Parole chiave. Diritto all'innovazione – «algo-libertà» – Corte costituzionale.

Key words. Right to innovation – «algo-freedom» – Constitutional Court.